

## SCHEDA TECNICA

### ***Aiuto ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014***

### ***“Indennizzo integrativo per l’abbattimento di animali della specie bufalina infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica (L.R. n°3 del 7 febbraio 2005)***

L'art. 26 del Reg UE n. 702/2014 rappresenta la norma comunitaria di riferimento e definisce le condizioni di erogazione dell’aiuto previsto dalla Legge Regionale n. 3/2005.

In particolare, gli aiuti previsti dalla citata Legge Regionale sono erogati in relazione ad epizootie per le quali esistono disposizioni legislative nazionali nell'ambito di un programma pubblico di prevenzione, controllo e eradicazione, richiamato a livello regionale nel piano di controllo di cui alla delibera di GR n. 313 dell’8 agosto 2014. Essa prevede la concessione di un indennizzo integrativo fino al raggiungimento del valore di mercato da erogare ai proprietari di animali della specie bufalina abbattuti perché riconosciuti infetti da una malattia per la quale sussiste l’obbligo di abbattimento e nell’ambito di un focolaio riconosciuto dall’autorità competente (ASL).

Pertanto, l'aiuto in questione soddisfa i requisiti del citato art 26 al comma 2.lettere a) e b), comma 8 lettera c), comma 9 lettera a) e comma10 lettera a).

Come previsto dai comma 3, 4 e 5 dell'art. 26 l'aiuto, introdotto entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizootia, è:

- concesso direttamente all'azienda interessata,
- concesso solo per quelle malattie indicate nell'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
- erogato entro quattro anni dalla data in cui sono stati registrate le perdite causate dalle predette malattie.

Infine, come stabilito dai comma 12 e 13 dell'art. 26 l'aiuto

- non è concesso agli allevatori nel caso in cui la malattia origine del focolaio sia conseguente a negligenza degli stessi
- eventuali altri aiuti e altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi previsti dall'aiuto in questione sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.